



# CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

## PROCEDURA SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE

(Decreto legislativo n 24/2023 - aggiornamento in attuazione della direttiva UE 2019/1937; Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12.07.2023).

Rev. del 28.09.2023	Preparato da:	Approvato da: Segretario Generale
---------------------	---------------	---

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La presente procedura, che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti, si annovera tra le attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste dal *Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*.

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (il "**Decreto Segnalazioni Whistleblowing**").

L'art. 23 del su citato decreto abroga espressamente le previsioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6, commi 2-ter e 2-quater del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231 e modifica l'art. 6 comma 2-bis del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

Il Decreto Segnalazioni Whistleblowing raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del soggetto segnalante; in tal modo, quest'ultimo può segnalare illeciti o ipotesi di illeciti, nei limiti e con le modalità indicate nel decreto, con estrema sicurezza di non esporsi a discriminazioni di alcun genere dovute all'effettuazione di tali segnalazioni.

Il nuovo decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al soggetto segnalante chiare indicazioni operative circa la tipologia di segnalazioni effettuabili, l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione, nonché circa le forme di tutela offerte in coerenza con il dettato normativo.

## 2. AMBITO SOGGETTIVO

Il nuovo decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.

Con il termine **whistleblower/segnalante** si indicano le persone fisiche che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo di seguito elencate:

- a) dipendenti della Camera di Commercio di Cosenza;
- b) lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015 che svolgono la propria attività lavorativa presso la Camera di Commercio di Cosenza;
- c) lavoratori o collaboratori di soggetti giuridici che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di Commercio di Cosenza;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Camera di Commercio di Cosenza;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la Camera di Commercio di Cosenza;

- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Camera di Commercio di Cosenza.

Attraverso la segnalazione, il **whistleblower** contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione, inoltre partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente di appartenenza e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

### 3. AMBITO OGGETTIVO – La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia.

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazione.

La "**Segnalazione Whistleblowing**" contiene informazioni di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (con ciò intendendosi le attività lavorative presenti o passate prestate nei rapporti con l'Ente indipendentemente dalla natura di tali attività e indipendentemente dal fatto che quanto appreso sia stato acquisito in virtù dell'ufficio rivestito o in modo casuale) riguardanti le violazioni indicate nell'art. 2 del Decreto Segnalazioni Whistleblowing e cioè quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

"1) *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*

2) *condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*

3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*

4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*

5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*

6) *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)."*

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base

di elementi concreti (indici sintomatici). Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono escluse dall'applicazione della disciplina del Whistleblowing:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il decreto non pregiudica inoltre l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE, in particolare quelle relative a:

- Informazioni classificate
- Segreto professionale forense
- Segreto professionale medico
- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
- Norme di procedura penale
- Autonomia e indipendenza della magistratura
- Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
- Esercizio dei diritti dei lavoratori.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

#### 4. I CANALI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

##### 4.1 Destinatari e Canali interni della Segnalazione Whistleblowing

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), destinatario delle segnalazioni.

La segnalazione si effettua utilizzando la piattaforma WhistleblowingPA accessibile al sito <https://cameradicommerciodicosenza.whistleblowing.it/#/> a questo indirizzo tutti i soggetti legittimati dalla normativa, potranno segnalare violazioni in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n.24/2023, utilizzando un questionario appositamente elaborato.

La segnalazione è ricevuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e dal suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

La Piattaforma garantisce l'impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative e tecniche per tutelare le informazioni dalla loro conoscibilità, dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

La piattaforma consente al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. A tal riguardo, il segnalante è tenuto – con il codice numerico rilasciato dalla Piattaforma – ad accedervi per visualizzarne lo stato di avanzamento.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, il dipendente potrà inviare la propria istanza all'ANAC con le modalità definite nel successivo paragrafo 4.2.

Le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, saranno oggetto di ulteriori verifiche solo se riportanti un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato reso con dovizia di particolari, tale da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al RPCT.

##### 4. 2 Canale esterno presso l'ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24/2023;

- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In particolare, in ottemperanza all'art. 7 del Decreto Segnalazioni Whistleblowing è previsto che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attivi un apposito canale di segnalazione esterna.

Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito di ANAC (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>), anche relativamente ai termini di riscontro previsti ed indicati all'art. 8 del Decreto Segnalazioni Whistleblowing.

## 5. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

## 6. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

## **7. VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il Responsabile procederà alla verbalizzazione a meri fini interni degli eventuali incontri.

Tale documentazione non sarà protocollata e verrà conservata a cura del RPCT in luogo sicuro a lui solo accessibile.

L'identità del segnalante è nota unicamente al RPCT.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere a:

- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
- b) inoltrare la segnalazione al Responsabile Ufficio Procedimenti disciplinari per i profili di responsabilità disciplinare;
- d) inoltrare la segnalazione al Presidente della Camera di Commercio.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti interni all'amministrazione sopramenzionati, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, anonimizzandola.

I soggetti interni incaricati dal RPCT lo informano circa l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione ai soggetti esterni sopramenzionati la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023.

L'attività istruttoria condotta liberamente dal RPCT non potrà superare il termine di 3 mesi dalla data di avviso del ricevimento della segnalazione.

Nel corso dell'esame il RPCT potrà avvalersi di documentazione, ove necessario, reperendola presso i responsabili degli uffici che potranno essere consultati sui fatti segnalati, nonché potrà richiedere alla persona segnalante eventuali integrazioni.

Qualora l'esame si concluda accertando la manifesta infondatezza per insussistenza della condotta illecita segnalata, il RPCT archivia la segnalazione e redige apposito verbale.

Ove invece l'esame si concluda accertando la fondatezza della segnalazione, il RPCT deve valutare a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati e provvedere in merito tempestivamente.

Qualora invece, la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello competente la stessa è trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

## **8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente documento quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'Ente tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023) Nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente documento, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il "facilitatore" ossia la persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste il segnalante, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) acquisizione delle segnalazioni di illeciti riguardanti disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (art. 1 e 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 24/2023);
- b) istruttoria delle segnalazioni volta a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite;
- c) effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge (art. 5, comma 1, lett. da a) a d), del D.Lgs. n. 24/2023);
- d) protezione dei soggetti che presentano le segnalazioni ed agli altri soggetti tutelati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023.

Le basi giuridiche del trattamento, per le finalità sopra indicate, sono rappresentate:

- a) per i dati personali ordinari, dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), ovvero l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato dalla legge alle Camere di commercio; per i dati particolari, dall'art. 9, par. 2, lett. b) e g), del GDPR, in connessione con l'art. 2-sexies, comma 2, lett. dd), del D.Lgs. n. 196/2003; per i dati personali relativi a condanne penali e misure di sicurezza, dall'art. 2-octies, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) dal consenso espresso del segnalante, esclusivamente ai fini della conoscibilità della segnalazione ove la stessa sia necessaria alla difesa dell'incolpato, anche nel procedimento disciplinare (art. 12, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023).

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle sopra indicate.

Il trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite dal segnalante da parte del Titolare sarà effettuato solo:

- a) dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), o dal suo sostituto in caso di assenza o impedimento del RPCT. Il contenuto della segnalazione (escluso il nominativo del segnalante ed ogni altra informazione che possa identificarlo) potrà, inoltre, essere condiviso con ulteriore personale interno all'Ente che deve essere coinvolto nell'istruttoria. Tali soggetti, sono previamente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p.;
- b) dal personale specificatamente individuato dell'ente che gestisce la piattaforma WhistleblowingPA, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, anche con funzioni di amministrazione del sistema.

I dati personali potranno essere comunicati:

- a) ai soggetti segnalati, solo in caso di consenso espresso del segnalante, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 24/2023;
- b) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti esplicitamente dalla legge che operano quali titolari autonomi del trattamento.

Si fa presente che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, la Camera di commercio sarà tenuta a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie, senza indicare i dati identificativi del segnalante. Qualora questi dati fossero richiesti, la Camera di commercio è tenuta a fornirli.

Il titolare del trattamento (Camera di Commercio di Cosenza), i responsabili del trattamento e le persone autorizzate (RPCT) a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali.



I principi fondamentali da rispettare per il trattamento dei dati personali sono:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»).
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo, il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»). Nel caso di contenzioso o di segnalazione all'Autorità giudiziaria, ad ANAC e/o alla Corte dei Conti, il trattamento potrà essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge.
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità, disponibilità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- Rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

In allegato Informativa.

#### **10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 8 del presente documento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Nel caso di contenzioso o di segnalazione all'Autorità giudiziaria, ad ANAC e/o alla Corte dei Conti, il trattamento potrà essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

#### **11. CONDIZIONI PER LA TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE**

Le misure di protezione si applicano alle persone di cui all'articolo 2 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 3;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal presente documento;

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto successivamente in materia di limitazioni della responsabilità, quando è accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

A tutti i soggetti segnalanti la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

## 12 DIVIETO DI RITORSIONE E PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Il decreto legislativo n.24/2023 prevede, a tutela del whistleblower/segnalante, il divieto di ritorsione definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata" e necessita di un nesso/stretto collegamento con la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

Il Segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione Whistleblowing (che sia stata effettuata attraverso il canale interno o il canale esterno) o ad eventuali divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni.

La Camera di commercio di Cosenza tutela pertanto il Segnalante e le altre persone interessate identificate dall'art. 3, comma 5, del Decreto Segnalazioni Whistleblowing (n. 24/2023) da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento, ecc., applicando, nei confronti del /i soggetto/i autore/i della stessa, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questo/i (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante stesso tra cui a titolo esemplificativo le seguenti:

- a. la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;



- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le suddette misure di protezione sono riconosciute altresì nei riguardi dei seguenti soggetti, al fine di evitare condotte di ritorsione "trasversale":

(i) facilitatori, ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

(ii) persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

(iii) colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

(iv) enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 24/2023 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

## 12. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Tra le tutele riconosciute al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica rientrano anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Tra queste:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:



1. al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

2. la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

### 13. SANZIONI

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;

c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali

d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;

e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;

f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981.

Per maggiori dettagli sull'iter dei singoli procedimenti sanzionatori, si rinvia all'apposito Regolamento sanzionatorio che ANAC sta predisponendo.

### 14. RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto legislativo n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile.

Non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower/segnalante, così come agli altri soggetti tutelati di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, tutela da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione



pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

#### **15. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE**

Negli atti di programmazione saranno pianificate iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.

#### **16. REVISIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA**

La presente procedura potrà essere oggetto di revisione periodica, è inserita come parte integrante nel PTPCT ed è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

ALLEGATO: Informativa Privacy

# **INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING"**

*(ARTT. 12 E 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)*

Gentile utente,

sulla base di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) viene fornita la seguente informativa in relazione al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite.

Le seguenti informazioni sono fornite agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "GDPR") e riguardano i trattamenti di dati personali relativi alla segnalazione di illeciti (Whistleblowing), secondo quanto disposto – in particolare – dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*).

## **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza (nel prosieguo indicata come "Camera di commercio", "Titolare" o "Ente"), con sede in Cosenza, Via Calabria, n. 33 Tel.: 0984 8151 - Pec: cciaa@cs.legalmail.camcom.it.

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD/DPO), contattabile ai seguenti recapiti:

E-mail: dpo@cs.camcom.it

## **2. FINALITÀ, DATI PERSONALI TRATTATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali, acquisiti attraverso il "canale interno" realizzato mediante la Piattaforma "WhistleblowingPA" concernono, nell'interesse pubblico ed all'integrità della Pubblica amministrazione, presunte condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con la Camera di commercio. I motivi che hanno indotto la segnalazione sono irrilevanti ai fini della protezione del segnalante.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) acquisizione delle segnalazioni di illeciti riguardanti disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (art. 1 e 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 24/2023);
- b) istruttoria delle segnalazioni volta a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite;
- c) effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge (art. 5, comma 1, lett. da a) a d), del D.Lgs. n. 24/2023);
- d) protezione dei soggetti che presentano le segnalazioni ed agli altri soggetti tutelati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023.

I dati personali trattati sono, di regola, dati personali "ordinari" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 del GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 del GDPR).

I dati personali sono contenuti nella segnalazione e negli eventuali atti e documenti a questa allegati e possono riferirsi:

- allo stesso interessato (segnalante) che presenta la segnalazione;
- alle persone fisiche cui si ascrive il presunto comportamento illecito oggetto della segnalazione e/o ulteriori persone fisiche comunque menzionate nella segnalazione o delle quali si possa evincere l'identità;
- ad altri soggetti quali il "facilitatore", ossia la persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste il segnalante.

Le basi giuridiche del trattamento, per le finalità sopra indicate, sono rappresentate:

a) per i dati personali ordinari, dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), ovvero l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato dalla legge alle Camere di commercio; per i dati particolari, dall'art. 9, par. 2, lett. b) e g), del GDPR, in connessione con l'art. 2-sexies, comma 2, lett. dd), del D.Lgs. n. 196/2003; per i dati personali relativi a condanne penali e misure di sicurezza, dall'art. 2-octies, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003;

b) dal consenso espresso del segnalante, esclusivamente ai fini della conoscibilità della segnalazione ove la stessa sia necessaria alla difesa dell'incolpato, anche nel procedimento disciplinare (art. 12, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023).

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle sopra indicate. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Con l'invio della segnalazione, l'interessato conferma [barrando apposita casella sul modulo informatico] di aver preso visione del contenuto della presente informativa.

### **3. FONTE DI ORIGINE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato nella segnalazione e negli eventuali allegati alle medesima. Ulteriori dati personali potranno essere acquisiti dalla Camera di commercio a seguito dell'istruttoria che potrà avvalersi anche di banche dati di soggetti pubblici (es: Casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.).

### **4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO**

Il conferimento dei dati personali del segnalante non è obbligatorio ma è richiesto se si voglia usufruire delle tutele previste dalla legge.

Le segnalazioni anonime sono valutate, secondo la procedura definita dall'Ente, unicamente se adeguatamente circostanziate ed in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

### **5. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite dal segnalante da parte del Titolare sarà effettuato solo:

- a) dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), o dal suo sostituto in caso di assenza o impedimento del RPCT;
- b) dal personale specificatamente individuato dell'ente che gestisce la piattaforma WhistleblowingPA in qualità di Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, anche con funzioni di amministrazione del sistema.

L'RPCT effettua la verifica preliminare sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, svolgendo ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il contenuto della segnalazione (escluso il nominativo del segnalante ed ogni altra informazione che possa identificarlo) potrà, inoltre, essere condiviso con ulteriore personale interno all'Ente che dovesse essere coinvolto nell'istruttoria. Tali soggetti, sono stati previamente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p.

La Piattaforma (accessibile via Internet all'indirizzo <https://cameradicommerciodicosenza.whistleblowing.it/#/>) garantisce l'impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative e tecniche per tutelare le informazioni dalla loro conoscibilità, dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

### **6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Oltre a quanto indicato al precedente punto 5 i dati personali potranno essere comunicati:

- a) ai soggetti segnalati, solo in caso di consenso espresso del segnalante, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 24/2023;
- b) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti esplicitamente dalla legge che operano quali titolari autonomi del trattamento.

Si fa presente che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, la Camera di commercio sarà tenuta a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie, senza indicare i dati identificativi del segnalante. Qualora questi dati fossero richiesti, la Camera di commercio è tenuta a fornirli.

Per espressa previsione di legge la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato (art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023).

Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l'identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante

non sarà comunque rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, i seguenti tre presupposti: (1) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (2) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (3) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

Non viene effettuata alcuna diffusione di dati personali.

#### **7. ASSENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO**

La Camera di commercio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

#### **8. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

I dati personali trattati non vengono trasferiti in paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dello spazio dell'Unione europea.

#### **9. DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso di contenzioso o di segnalazione all'Autorità giudiziaria, ad ANAC e/o alla Corte dei Conti, il trattamento potrà essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge.

#### **10. DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO**

All'interessato – ex artt. 13 e 14 – è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR.

In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento precedentemente effettuato;
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell'eventuale supporto utilizzato - i propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile.

**Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, gli indicati diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003.**

Per l'esercizio dei suoi diritti l'interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati al precedente punto 1. Si fa presente che la Camera di commercio ha approvato una apposita procedura per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati che è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione dedicata al GDPR <https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/diritti-dellinteressato>.

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie, a norma dell'art. 79 del GDPR.

La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cosenza alla pagina <https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/informative-rese-agli-utenti-ai-sensi-della-privacy-gdpr-della-camera-di-commercio>.

Ultimo aggiornamento: 28/09/2023 effettuato dall'Ufficio: Servizio Più Verdi.